



## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### **ACCORDI PER L'INNOVAZIONE**

D.M. 31 DICEMBRE 2021

### Finalità

Gli "Accordi per l'innovazione" devono essere diretti a **sostenere**, attraverso la realizzazione di uno o più progetti, **interventi di rilevante impatto tecnologico** in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.

#### Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili ammontano a € 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00) a valere sulle risorse del PNC¹. Le predette risorse sono rese disponibili tramite l'apertura di due sportelli agevolativi, per ciascuno dei quali è destinato un ammontare pari a € 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00).

# Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni:

- a) le imprese che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi o un'attività di trasporto per terra, acqua o aria<sup>2</sup> e le imprese artigiane<sup>3</sup>;
- b) le **imprese agro-industriali** che svolgono prevalentemente attività industriale;
- c) le imprese che esercitano **attività ausiliarie**, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b)<sup>4</sup>;
- d) i Centri di ricerca.

I soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro fino a un massimo di 5 soggetti co-proponenti. Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento "Sistemi alimentari", "Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione" e "Sistemi circolari", anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all'art. 2135 c.c.. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Art. 2195 numeri 1) e 3) del c.c.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Legge 8 agosto 1985, n. 443



contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, ad esempio, il consorzio e l'accordo di partenariato.

I soggetti beneficiari devono possedere i requisiti indicati nell'Allegato I.

#### Attività Ammissibili

I progetti devono prevedere la realizzazione di attività di **ricerca industriale** e di **sviluppo sperimentale**, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle **tecnologie abilitanti fondamentali** (KETs) nell'ambito delle seguenti **aree di intervento** riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione "**Orizzonte Europa**", quali:

- 1. Tecnologie di fabbricazione
- 2. Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
- 3. Tecnologie abilitanti emergenti
- 4. Materiali avanzati
- 5. Intelligenza artificiale e robotica
- 6. Industrie circolari
- 7. Industria pulita a basse emissioni di carbonio
- 8. Malattie rare e non trasmissibili
- 9. Impianti industriali nella transizione energetica
- 10. Competitività industriale nel settore dei trasporti
- 11. Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
- 12. Mobilità intelligente
- 13. Stoccaggio dell'energia
- 14. Sistemi alimentari
- 15. Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione
- 16. Sistemi circolari

Ai fini dell'ammissibilità i programmi di investimento devono:

- a) essere realizzati in una o più delle proprie unità locali ubicate nel **territorio nazionale**;
- b) prevedere costi ammissibili non inferiori a € 5.000.000;
- avere una durata compresa tra 18 e 36 mesi, prorogabile con ulteriori 6 mesi. In ogni caso, i progetti devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2026;
- d) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda e non oltre i 3 mesi dalla data del decreto di concessione:





e) prevedere, in caso di progetti congiunti, che ciascun proponente sostenga almeno il 5% dei costi ammissibili (10% dei costi ammissibili se il proponente è di grande dimensione).

## Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese e i costi di importo superiore a € 500,00 e relativi a:

- a) personale dipendente o in rapporto di collaborazione (contratto a progetto, somministrazione di lavoro, assegno di ricerca)<sup>5</sup>;
- b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione<sup>6</sup>;
- c) servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per il progetto, compresa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know how;
- d) materiali utilizzati per lo sviluppo del progetto;
- e) spese generali nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili.

## Agevolazione

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento GBER, nella forma di<sup>7</sup>:

- un contributo diretto alla spesa per una percentuale massima pari al:
  - 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale;
  - 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
- un finanziamento agevolato, qualora richiesto, nel limite del 20% dei costi ammissibili complessivi, di durata massima di 8 anni (con massimo 3 anni di preammortamento) ed un tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni.

Inoltre, nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, nel limite dell'intensità massima di aiuto stabilita dall'articolo 25,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Ministero.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Le regioni e le altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici degli Accordi quadro, possono cofinanziare l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato,





paragrafo 6 del regolamento GBER, è prevista una maggiorazione del contributo diretto alla spesa fino a:

- 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi
- 5 punti percentuali per le grandi imprese.

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti di Stato, anche a titolo di de minimis, laddove riferiti alle stesse spese ammissibili.

## Presentazione della domanda

Per l'attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell'Accordo per l'innovazione i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico la domanda di agevolazioni.

Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata.

Nel caso in cui le valutazioni istruttorie si concludano con esito positivo si procede alla definizione dell'Accordo per l'innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo.

Successivamente alla stipula dell'Accordo, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione.

Il Ministero, con provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, procederà a definire le modalità e i termini di apertura di ciascuno dei due sportelli per la presentazione delle domande di agevolazioni.





#### ALLEGATO I

## Requisiti minimi di partecipazione

I soggetti beneficiari devono possedere i segueti requisiti:

- a) disporre di almeno due bilanci approvati;
- b) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel Registro delle imprese<sup>8</sup>;
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata all'articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER;
- e) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- f) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- g) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- h) presentare un'adeguata capacità di rimborsare il finanziamento agevolato e, quindi, avere un valore dell'indicatore di solidità economico-finanziaria Cflow/(Fa/N)<sup>9</sup> almeno pari a 0,8 (indicatore "a.3.i.");
- i legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della proposta progettuale, non devono esser stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della proposta progettuale;
- j) non deve essere stata applicata nei propri confronti sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- k) non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

finanziamento agevolato spettante; N = numero di anni ammortamento. INIZIATIVA

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, degli ulteriori requisiti previsti, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni la disponibilità di almeno un'unità locale nel territorio nazionale.

<sup>9</sup> Cflow = utile/perdità d'esercizio + ammortamenti - proventi straordinari + oneri straordinari; Fa=